



TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dr. Sergio Palmieri, letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto Nella causa iscritta al n. R.G. 9474/2023

TRA

DURANTE MASSIMILIANO, difeso dall'avv VITTORIO LUIGI;

RICORRENTE

E

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE. difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN;

CONVENUTO

osserva

Con ricorso depositato in data 18/05/23, il ricorrente in epigrafe espone, per quanto in questa sede rileva, che in data 12/01/2023 proponeva istanza per la concessione del Reddito di Cittadinanza quale appartenente al nucleo familiare con Perna Anna e Durante Pasquale, ma la domanda veniva respinta per mancanza del requisito reddituale e del requisito di residenza di cui all' art. 2, comma 1, lett. a) della L. n. 26/2019, risultando il richiedente residente all'estero dal 07/12/2012.

Rileva che la mancanza del requisito reddituale era frutto in realtà di una erronea formulazione della dichiarazione ISEE. In particolare, sostiene:

«- i redditi familiari come si desume anche dagli isee allegati sono i seguenti:

a) Durante Pasquale: 7200 Euro per fitto di due proprietà a cui sottrarre, 720 Euro di tasse e 350 Euro mensili per contributi al figlio minore :
TOTALE : 2280 Euro annui.

b) Perna Anna :

Pensione di reversibilità dal de Cuius padre che prima era assegno sociale e prima ancora Pensione di Invalidità riconosciuta prima dei 65 anni - di 330 Euro al mese erogata dopo sentenza del Gennaio/Febbraio 2022 - Sentenza N° 4559/2021

La pensione di reversibilità è stata approvata dopo la seconda richiesta del Massimiliano del RDC del 15/06/2023 producendo un reddito annuo complessivo netto di 6240 Euro, al di sotto anche degli attuali limiti imposti dal nuovo MIA di 7200 Euro.

Totale Annuo : 3960 Euro annui 12 mensilità.



c) Durante Massimiliano

Reddito Annuo = Zero».

Quanto al requisito della residenza, rileva:

«Nessuna eccezione si può avanzare anche alla permanenza dell'istante all'estero, in quanto il sig. Durante ha residenza effettiva in Italia, sua dimora prevalente e centro di affari ed interessi. A tal proposito si ricordi in primis una richiesta fatta dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al di parere sul considerare la residenza effettiva, in luogo di quella anagrafica, quale elemento per la verifica dei requisiti per accedere al beneficio».

In merito al periculum, rileva che, «trattandosi dell'unica fonte di reddito del sig. Durante, nonchè di un beneficio che attiene ai bisogni primari della persona (alimenti, cure mediche, locazione), non può che sussistere, stante il pericolo imminente ed irreparabile per la situazione personale del sig. Durante stesso».

L'INPS chiede il rigetto del ricorso, rilevando che i redditi familiari escludono la sussistenza del periculum, e facendo leva, nel merito, sulla documentata residenza anagrafica all'estero del Durante a far tempo dal 2012.

Il ricorso non può essere accolto, sotto il profilo del fumus boni iuris. La legge 26/2019 sul reddito di cittadinanza prevede all'art. 2 co. 2 lett a) n. 2 che, in aggiunta agli altri requisiti, il richiedente debba essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.

Nella specie, l'INPS ha respinto la domanda - escluso il superamento del requisito reddituale dovuto ad un mero errore di calcolo poi corretto - per mancanza del «requisito di residenza di cui all' art. 2, comma 1, lett. a) della L. n. 26/2019; in particolare, dalla consultazione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, il richiedente risulta residente all'estero dal 07/12/2012».

Il ricorrente fa leva sul principio secondo cui per residenza nel territorio italiano, che la legge richiede ai fini della concessione del beneficio, deve intendersi quella materiale ed effettiva sul territorio, laddove vi sia una discrepanza tra quest'ultima e quella anagrafica, che nella specie risulta essere in Brasile dove il ricorrente risulta svolgere attività di maestro di Ju-Jitsu. Va infatti osservato che il dato formale pacifico indica che il ricorrente è stato iscritto presso l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, dal 07/12/2012 al 10/06/2023 in quanto residente in Brasile, dove svolgerebbe l'attività di istruttore di arti marziali e di vendita di prodotti integratori per atleti.



Secondo quanto esattamente rileva l'INPS, *«devono iscriversi all'A.I.R.E.: i cittadini che fissano all'estero la dimora abituale»* per un periodo non inferiore all'anno. La legge n. 470 del 1988 stabilisce, infatti, che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all'estero la loro residenza per un periodo superiore di 12 mesi devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, presentare la richiesta di iscrizione AIRE presso il competente Ufficio consolare.

Il ricorrente fa leva, in proposito, sul concetto di residenza effettiva per vincere tale dato. Ed invoca al riguardo la giurisprudenza di legittimità e la normazione secondaria che fanno appunto riferimento al dato sostanziale. Tuttavia, ad avviso del giudice, non offre la prova univoca di aver risieduto, sia pure in via "effettiva", per due anni continuativi prima delle domande amministrative del 21.11.2019, 15.6.2021 e da ultimo del 12.1.2023 e per tutta la durata dell'erogazione della prestazione, da settembre 2019 in poi, sul territorio italiano.

Lo stesso ricorrente sostiene di aver chiarito di aver presentato in sede di ricorso *«fotocopia dei timbri di entrata e uscita del Passaporto di Massimiliano Durante, che attestano la mia presenza in Italia dal 2016 ad oggi per 8 mesi all'anno su 12 per assistenza al disabile grave, permanenza all'estero solo di 4 mesi, tranne nell'anno 2020 dove rimasi bloccato all'estero per 11 mesi la mancanza di voli dovuti alla Pandemia»*. Lo stesso ricorrente rileva, in altri termini, di aver soggiornato in Brasile per almeno 4 mesi all'anno (e per 11 mesi nel corso del 2020). Sotto tale profilo, il carattere continuativo della residenza, anche ove inteso nel senso di residenza effettiva in luogo di quella anagrafica, appare quantomeno dubbio, non essendo chiaro dove fosse effettivamente il centro di interessi dell'istante, impegnato in attività lavorativa all'estero (ciò che pone altresì il quesito ulteriore circa i redditi ivi percepiti).

Secondo quanto chiarisce l'INPS, peraltro, dalla copia depositata del passaporto si evince *«la permanenza in Brasile sicuramente nelle seguenti date: 14.8.2018, 18.11.2018, 15.8.2019, 6.10.2020, 17.9.2021, 26.1.2023»*. Il ricorrente, poi, risulta partito dal Brasile in data 14 dicembre 2022 e rientrato il 1° gennaio 2023, ma anche in tal caso manca la prova dell'entrata in Italia.

Non sussistono, dunque, elementi, quanto meno sotto il profilo del fumus boni iuris, per far ritenere provata la sussistenza di elementi univoci idonei a vincere la presunzione derivante dal dato formale della residenza anagrafica all'estero del ricorrente.

Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso va respinto.

Risulta comunque correttamente formulata la dichiarazione ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c.



P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) dichiara l'attore non tenuto al pagamento delle spese di lite.

Si comunichi

Napoli, 19 settembre 2023

Il Giudice del lavoro
dott. Sergio Palmieri

